

FAC-SIMILE

Alla PROVINCIA DI TREVISO
Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale

Via Cal di Breda, 116
31100 TREVISO (TV)

FIDEIUSSIONE N. -----

PREMESSO

- A. che con ...(descrivere l'Atto: deliberazione/determina/decreto/ordinanza...) di (Regione/Comune/ ...) del, la ditta..... (di seguito denominata Contraente) è stata autorizzata, ai sensi dell'Art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., della L.R. 3/2000 e s.m.i., e della L.R. 20/2007 all'esecuzione del progetto operativo di bonifica del sito, ubicato nel Comune di, (Indirizzo e n. civico, ed eventuali riferimenti catastali);
- B. che l'Art. 242, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 prevede la presentazione di idonee garanzie finanziarie a favore della Regione competente per territorio e relative all'esecuzione degli interventi e delle opere di cui al progetto di bonifica approvato;
- C. che l'Art. 6, comma 2, della L.R. 3/2000 ha delegato la Provincia competente per territorio alle funzioni regionali in materia di bonifiche, così come ribadito, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., dalla L.R. 20/2007 e s.m.i.;
- D. che sulla base del citato Art. 6 della L.R. 3/2000, le garanzie finanziarie in materia di bonifiche devono essere prestate alla Provincia competente per territorio che nel caso in esame è la Provincia di Treviso (di seguito denominata Ente beneficiario);
- E. che a garanzia dell'esecuzione delle opere di bonifica previste dal progetto di cui alla lettera A, verso l'Ente beneficiario, la Contraente si è resa disponibile a presentare una garanzia finanziaria di EURO pari al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento;
- F. che la suddetta garanzia può essere prestata anche con fideiussione;
- G. che la Contraente ha già stipulato separate polizze per la responsabilità civile verso i dipendenti e verso terzi in relazione all'esercizio dell'attività di cui alla lettera A;
- H. che la Contraente accetta per sé e per i suoi successori le obbligazioni derivanti dal presente contratto, dichiarandosi con questi solidalmente tenuta ad adempiervi;

TUTTO CIÒ PREMESSO

- 1) La sottoscritta SOCIETÀ (banca o compagnia) - Succursale di.....(di seguito denominata Garante), nella persona dei signori in calce indicati con i poteri loro conferiti, abilitata al rilascio di cauzione o autorizzata all'esercizio del ramo cauzione e quindi in regola con quanto disposto dalla Legge 10 giugno 1982 n. 348, alle condizioni che seguono ed ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1936 e seguenti del codice civile, si costituisce fideiussore nell'interesse della Contraente e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge, a favore dell'Ente beneficiario, fino alla concorrenza massima di EURO a garanzia delle opere e prestazioni di cui alle lettere A e E della premessa.
- 2) L'ammontare delle somme garantite è sottoposto a rivalutazione automatica annuale pari all'indice ISTAT del costo della vita.

- 3) La sottoscritta Garante si obbliga pertanto a versare all'Ente beneficiario, entro trenta giorni dal ricevimento, dietro semplice richiesta scritta a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o lettera raccomandata A.R. attestante che gli adempimenti di cui alle lettere A e E della premessa non sono stati regolarmente eseguiti, e beninteso entro il limite massimo di **EURO** quell'importo che le verrà indicato dall'Ente beneficiario come dovuto per il titolo di cui sopra dalla Contraente; il fideiussore non potrà opporre all'Ente beneficiario l'eventuale mancato pagamento del corrispettivo per la garanzia, o di eventuali supplementi di premio, da parte del debitore principale. Il fideiussore, altresì, non potrà opporre all'Ente beneficiario l'eventuale mancato pagamento del premio/corrispettivo annuale da parte del debitore principale.
- 4) È escluso, ai sensi dell'Art. 1944 del C.C., il beneficio del fideiussore di una preventiva escussione del debitore principale.
- 5) Il fideiussore non potrà, in deroga all'art. 1945 del C.C., opporre all'Ente beneficiario ogni e qualsiasi eccezione spettante al debitore principale.
- 6) È esclusa al Garante la facoltà di cedere a terzi, altre Compagnie ed Enti Abilitati, l'obbligazione scaturente dalla presente garanzia. Pertanto, in caso di escussione della presente fideiussione, il Garante risponde, in ogni caso, direttamente fino all'ammontare dell'intero importo garantito. Rimane ferma la facoltà per il Garante di riassicurarsi presso terzi per il rischio derivante dalla presente garanzia.
- 7) Il contenuto della presente fideiussione annulla e sostituisce ogni condizione diversa o contraria eventualmente contenuta nelle condizioni generali di polizza.
- 8) La presente fideiussione ha validità sino al e sarà **tacitamente rinnovata di anno in anno sino al termine dei lavori di bonifica, attestato dal rilascio di apposita Certificazione da parte della Provincia di Treviso.**
- 9) **A seguito del rilascio, da parte dell'Ente beneficiario, della succitata certificazione di avvenuta bonifica del sito, come previsto dal comma 3 dell'Art. 248 del D.Lgs. n. 152/2006, qualora non sia pervenuta alla SOCIETÀ (banca o compagnia) – Succursale di richiesta di pagamento con le modalità di cui sopra, la presente fideiussione, in deroga all'art. 1957 del Codice Civile, si riterrà priva di ogni ulteriore efficacia, anche senza la sua materiale restituzione.**
- 10) Per qualsiasi eventuale controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente impegno, sarà competente a giudicare il Foro di Treviso.

Data

FIRMA FIDEIUSSORE	FIRMA CONTRAENTE	FIRMA BENEFICIARIO

N.B. la sottoscrizione in nome e per conto del fideiussore deve essere effettuata da soggetto dotato di adeguati poteri, che devono essere attestati con la produzione di idonea documentazione.